

REGOLAMENTO (CEE) N. 3034/91 DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 1991

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di birre di malto, originarie di Malta (1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo supplementare all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (1) prevede, in uno scambio di lettere allegato al suddetto protocollo, che le birre di malto del codice NC 2203 00, originarie di Malta, beneficino all'importazione nella Comunità di un'esenzione doganale nel limite di un contingente tariffario comunitario annuo di 5 000 ettoitri; che occorre quindi aprire il contingente tariffario in oggetto per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992; che nell'ambito di tale contingente il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità del protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità (2);

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota prevista per detto contin-

gente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente, che occorre adottare le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tale contingente tariffario, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingente le quantità necessarie, corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato di Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione del contingente può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992, il dazio doganale all'importazione nella Comunità delle birre di malto originarie di Malta è sospeso al livello e nei limiti del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci | Volume contingente (in hl) | Dazio contingente (in %) |
|-----------------|-----------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 09.1451 | 2203 00 | Birre di malto | 5 000 | esenzione |

Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati in conformità delle specifiche disposizioni figuranti nel protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurarne la gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

(1) GU n. L 81 del 23. 3. 1989, pag. 2.

(2) GU n. L 81 del 23. 3. 1989, pag. 11.